TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE EX ART. 283 CCII

N. R.G. 6/2026 (EDI)

Il Giudice designato, dr.ssa Loredana Ferrara

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII depositato in data 24.7.2026 nell'interesse di [redacted] nato a Napoli (Na) il 20 luglio 1962 ed ivi residente alla [redacted] c.f. STGMRA62L20F839I;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283 IV comma CCII dall'OCC avv. Valeria Manzo;

esaminata la documentazione allegata;

rilevato che l'istante ha chiesto la concessione del beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente previsto dall'art. 283 CCII deducendo: a) di essere persona fisica meritevole in quanto trovatasi in stato di sovraindebitamento in assenza di frode, dolo o colpa grave; b) di non disporre di alcuna utilità diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, da poter destinare alla soddisfazione dei creditori; c) di non aver mai in precedenza fruito di analoga tutela;

ritenuta, in via preliminare, la competenza del Tribunale di Napoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma III CCII e dell'art. 27 comma II lett. b) CCII, in quanto il ricorrente è residente in Napoli e, pertanto, nel circondario del Tribunale di Napoli;

rilevato che, ai sensi dell'art. 283 CCII, così come modificato dal d. lgs. n. 136/2024, "*Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*";

rilevato che l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente di cui all'art. 283 CCII, non avendo natura concorsuale né finalità satisfattiva, costituisce un'ipotesi eccezionale che incide radicalmente sul principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e, perciò, va ammesso solo in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prudentemente vagliati dal giudice, tanto più che i creditori terzi sono sostanzialmente chiamati ad intervenire – laddove lo ritengano opportuno - in un momento successivo, a contraddittorio differito, come si evince dall'art. 283, comma VIII, CCII (Tribunale Ivrea, 15 Luglio 2025; cfr. in tal senso, nella giurisprudenza di merito, anche Trib. Taranto, sez. II, 28/02/2024: "*L'esdebitazione del debitore incapiente è istituto al quale non è, come noto, riconosciuta alcuna natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, potendo essere richiesta e ottenuta al di fuori di una procedura liquidativa o compositiva, che si rivelerebbe del tutto inutile stante l'assoluta incapienza del debitore, anche relativa a beni futuri: l'esdebitazione comporta una declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta quindi di istituto che esprime un deciso e radicale vulnus ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ovvero la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), motivo per il quale la fattispecie delineata dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3 del 2012 e oggi dall'art. 283 CCI costituisce ipotesi di carattere eccezionale rimessa ad un vaglio giudiziale che deve necessariamente essere condotto con estremo rigore*");

rilevato che la concessione del beneficio richiesto - che consente al debitore sovraindebitato che rientri nel perimetro soggettivo individuato dall'art. 2 lett. c) CCII di ottenere, per una sola volta nella vita, l'inesigibilità dei crediti anteriori – presuppone la sussistenza di due condizioni congiunte: 1) una oggettiva, consistente nell'indisponibilità di risorse che siano destinabili alla soddisfazione dei creditori in via diretta, tramite pagamenti pecuniari, o indiretta, mediante liquidazione di beni ed altre utilità patrimoniali o realizzazione di crediti; b) una soggettiva, consistente nell'assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

considerato, quanto al requisito dell'incapienza, che secondo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 283 CCII, nella versione modificata a seguito del d. lgs. 13/09/2024 n. 136, ricorre il presupposto dell'indisponibilità di risorse da destinare alla soddisfazione dei creditori anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159; se ne deve, dunque, dedurre che la condizione di incapienza sia una condizione oggettiva, ossia non dipendente dalla volontà del debitore, tanto nella situazione attuale quanto in situazione futura, in tale secondo caso secondo una prognosi prospettica che consenta di desumere che il soggetto si trovi nell'oggettiva impossibilità di generare utili distribuibili, e che si tratti di una condizione non assoluta, che ricorre anche laddove il debitore abbia delle utilità, ma le stesse siano necessarie tanto alla produzione di un reddito, quanto al mantenimento proprio e della propria famiglia e non vi sia, quindi, spazio per una distribuzione in favore dei creditori;

ritenuto che la norma richiamata, nella sua attuale formulazione, stabilisce una soglia reddituale al di sotto della quale l'incapienza sussiste *ex lege*, la quale corrisponde "*all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*", di talchè è senz'altro ammesso alla procedura il debitore che disponga di un reddito inferiore alla soglia indicata; in presenza di redditi maggiori, per contro, spetta al giudice valutare, caso per caso e con congrua motivazione, anche in considerazione delle condizioni personali del ricorrente e del contributo stabile offerto da altri conviventi, se ed in che misura elevare la soglia reddituale che consente l'accesso alla procedura, ove ritenga che il *surplus* sia comunque occorrente al mantenimento del debitore e del nucleo familiare (cfr. in tal senso Tribunale Avellino 9 gennaio 2025);

rilevato, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, che esso consiste nello stato di sovraindebitamento non riconducibile né al compimento di atti in frode ai creditori, né a condotte caratterizzate da dolo o colpa grave nella fase di assunzione delle obbligazioni poi rivelatesi insostenibili; ne consegue che la mera condizione di eccessiva esposizione debitoria, in quanto tale, non costituisce causa ostativa all'accesso alla procedura, dovendosi piuttosto procedere ad un vaglio delle cause che hanno determinato l'indebitamento e del grado di rimproverabilità delle stesse, circoscrivendo l'inammissibilità alle sole condotte caratterizzate da un grado elevato di negligenza o da intenti fraudolenti;

rilevato che la mera condizione di sovraindebitamento non costituisce di per sé causa ostativa, essendo necessario accertare in concreto le cause dell'indebitamento e il grado di colpa eventualmente ascrivibile al debitore nella genesi dello stesso: l'esclusione fondata sulla colpa grave impone una valutazione della condotta secondo un parametro che si discosta da quello ordinario *dell'homo eiusdem condicionis et professionis*, tipico del giudizio civilistico di colpa ex art. 1176 c.c. (come anche nell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.); il riferimento normativo, infatti, comporta l'adozione di un criterio ridotto di diligenza, vale a dire quello della minima diligenza esigibile anche da soggetti mediamente accorti o scarsamente consapevoli, secondo un approccio non punitivo ma di ragionevolezza sociale;

ritenuto coerente ritenere che l'accesso alla procedura possa essere riconosciuto non solo ai debitori persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni in maniera prudente e ragionevole, salvo poi trovarsi nell'impossibilità sopravvenuta di adempiere per effetto di eventi eccezionali o imprevedibili (cd. shock esogeno, come licenziamenti, malattie invalidanti, crisi congiunturali settoriali, etc.), ma anche a quei soggetti che, pur avendo assunto obbligazioni senza un'adeguata ponderazione della propria capacità restitutiva, lo abbiano fatto sotto la spinta di condizionamenti esterni o per necessità oggettive, e comunque senza totale irragionevolezza nella condotta (cd. sovraindebitamento indotto o necessitato);

ritenuto, conclusivamente, che la valutazione del requisito soggettivo debba essere globale e contestualizzata, richiedendo un apprezzamento ponderato della condotta del debitore nella sua interezza; tale giudizio deve fondarsi sulla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, sugli

atti e sui riscontri istruttori, e tener conto di una pluralità di elementi, tra i quali, a titolo esemplificativo: l'entità del passivo contratto in rapporto alla situazione reddituale e patrimoniale; l'eventuale reiterazione di condotte imprudenti o azzardate; la destinazione delle risorse ottenute tramite il ricorso al credito, valutando se siano state impiegate per spese voluttuarie o per esigenze primarie e familiari; le modalità e la progressione nell'adempimento delle obbligazioni assunte; la gestione complessiva delle risorse nel tempo; e, infine, l'eventuale affidamento ragionevole riposto nelle valutazioni di merito creditizio effettuate da soggetti qualificati (banche, finanziarie, consulenti), come previsto dall'art. 283, comma 5, CCII, disposizione che valorizza il comportamento del debitore che abbia fatto affidamento su valutazioni professionali, anche nella prospettiva del principio di buona fede oggettiva;

ritenuta la sussistenza, nel caso in esame, di tutti i presupposti richiesti per la concessione del beneficio in quanto:

1) il ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma III dell'art. 283 CCII, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare;
2) nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
3) il nucleo familiare del debitore si compone del ricorrente, unico percettore di reddito da lavoro in famiglia, della moglie [redacted] e della figlia [redacted]
4) il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati; il nucleo familiare del ricorrente vive in Napoli (NA) alla [redacted] in un alloggio appartenente al patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dietro il pagamento di un canone mensile pari ad euro 125,30;
5) da quanto riferito in atti e come anche attestato dall'OCC, le ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento dell'istante sono riconducibili ad esigenze familiari. In particolare, secondo quanto riferito da gestore (cfr. relazione in atti): "*La situazione di sovraindebitamento non trova origine in un ricorso irresponsabile al credito, né in investimenti azzardati, operazioni speculative o scelte economiche incompatibili con la capacità reddituale del debitore. Al contrario, l'indebitamento si è progressivamente formato quale conseguenza di eventi del tutto estranei alla sua volontà, quali la cronica precarietà lavorativa, la perdita dell'occupazione, l'insufficienza del reddito rispetto ai bisogni essenziali del nucleo familiare, il grave infortunio subito nel 2018 con conseguenti limitazioni lavorative permanenti e, da ultimo, il significativo aggravamento patrimoniale derivante dall'esito sfavorevole del giudizio*

civile promosso per ottenere il risarcimento dei danni riportati. Nel corso della propria vita il debitore ha sempre dimostrato una costante propensione al lavoro e al sacrificio. Sin dalla giovane età ha contribuito al sostentamento della famiglia di origine, rinunciando agli studi e svolgendo qualsiasi attività lavorativa gli venisse offerta. Anche successivamente, una volta costituito il proprio nucleo familiare, ha continuato ad accettare occupazioni precarie, scarsamente retribuite e prive di adeguate tutele pur di garantire ai propri familiari i mezzi indispensabili di sostentamento. Dall'analisi delle spese sostenute emerge, inoltre, uno stile di vita improntato a criteri di assoluta sobrietà. Non risultano spese voluttuarie, investimenti di natura speculativa, acquisti di beni di lusso o comportamenti consumistici incompatibili con le effettive capacità economiche del ricorrente. Le obbligazioni contratte risultano, invece, strettamente connesse alla necessità di far fronte ai bisogni primari della famiglia e al pagamento di tributi, utenze e altre spese indispensabili. Particolarmente significativo, ai fini della valutazione della meritevolezza, appare il comportamento concretamente tenuto dal debitore nel tentativo di adempiere alle proprie obbligazioni anche facendo domanda di rateizzazione"; La documentazione acquisita dimostra, infatti, che egli ha destinato integralmente il trattamento di fine rapporto percepito in occasione del cambio di appalto all'estinzione di una parte rilevante dei debiti maturati negli anni precedenti. Analogamente, si è privato della propria autovettura, procedendo alla relativa vendita nel tentativo di reperire ulteriori risorse economiche da destinare ai creditori. Tali condotte testimoniano una chiara volontà di onorare i propri impegni, incompatibile con qualsiasi intento elusivo o abusivo degli strumenti di regolazione della crisi. Parimenti rilevante è la circostanza che il debitore continui tuttora a svolgere attività lavorativa nonostante le limitazioni fisiche derivanti dall'infortunio subito e che l'attuale equilibrio economico del nucleo familiare sia assicurato anche grazie al sostegno spontaneo prestato dai figli. Tali elementi evidenziano un atteggiamento improntato al senso di responsabilità e alla costante ricerca di soluzioni lecite per fronteggiare la crisi economica. Anche la situazione abitativa conferma il quadro di particolare vulnerabilità economica. Il ricorrente vive da circa trent'anni in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, corrispondendo un canone sociale senza essere ancora divenuto assegnatario definitivo dell'immobile. Tale circostanza dimostra come il debitore non abbia mai beneficiato di una condizione patrimoniale tale da consentirgli l'acquisto di un'abitazione o l'accesso al mercato della locazione privata, confermando la perdurante situazione di fragilità economica che ha caratterizzato l'intero percorso di vita. Con riguardo al merito creditizio si rileva come l'istruttoria non abbia evidenziato un ricorso sistematico o indiscriminato al credito. L'esposizione debitoria si è formata progressivamente quale effetto della perdita della capacità reddituale e dell'impossibilità di far fronte alle ordinarie esigenze familiari, piuttosto che per effetto di un utilizzo eccessivo degli strumenti finanziari. Le risultanze istruttorie consentono di affermare che il ricorrente non ha determinato con colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento e che l'attuale situazione di incapienza costituisce il risultato di una progressiva e inevitabile compromissione dell'equilibrio economico familiare, determinata da fattori esterni, imprevedibili e non imputabili alla sua volontà";

6) con riguardo al requisito della meritevolezza, come in precedenza declinato, dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata emerge che non vi siano stati elementi di colpa rilevante (né, tantomeno, mala fede o frode) che

hanno causato la situazione debitoria e che, sulla formazione del debito così come analiticamente rappresentato nel ricorso introduttivo, ha sicuramento inciso l'unicità di entrate familiari a fronte dell'esponenziale aumento delle spese familiari, la ridotta entità delle entrate, troppo esigua rispetto ai debiti attuali, a quelli pregressi e alle esigenze economiche minime della famiglia. Né può ritenersi integrare la colpa grave l'aver coltivato un giudizio di natura risarcitoria poi conclusosi negativamente con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Del resto la natura debitoria evidenzia come i debiti siano stati generati per la gran parte dalla incapacità di fronteggiare, con le esigue risorse disponibili, primarie esigenze di vite ed i costi legati all'abitazione popolare condotta in locazione (canone, TARI) e non già da un ricorso indiscriminato al credito o da spese voluttuarie;

7) con riguardo al requisito dell'incapienza patrimoniale in termini di assenza utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, il debitore è privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare; infatti, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, all'attualità e secondo una previsione attendibile per il prossimo triennio, non è in grado di fornire utilità ai creditori, in quanto, dispone unicamente di un reddito mensile di circa € 1.215,00 (cfr. in tal senso relazione OCC: "*Dall'esame della documentazione reddituale acquisita e del prospetto delle spese mensili del nucleo familiare emerge che il debitore percepisce un reddito netto mensile pari ad euro 1.215,00. A fronte di tale entrata, le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare ammontano ad euro 1.635,38 mensili; ne deriva uno squilibrio negativo pari ad euro 420,38 al mese, corrispondente ad un disavanzo annuo di euro 5.044,56. Il dato evidenzia in maniera oggettiva come il reddito percepito dal debitore non sia sufficiente neppure a garantire la copertura integrale delle ordinarie esigenze familiari. Le entrate disponibili risultano, infatti, interamente assorbite dalle spese essenziali e non consentono di individuare alcuna quota residua da destinare al soddisfacimento dei creditori. La situazione economica del debitore non è, pertanto, caratterizzata dalla mera assenza di risparmio, ma da un vero e proprio disavanzo strutturale. Il nucleo familiare sostiene spese superiori alle entrate per circa il 33,50%, mentre il reddito mensile riesce a coprire soltanto il 74,91% del fabbisogno complessivo. La differenza deve necessariamente essere fronteggiata mediante il sostegno economico dei familiari, la rinuncia a spese pur necessarie, il rinvio dei pagamenti o l'accumulo di ulteriori esposizioni. Ai fini della valutazione dell'incapienza, assume rilievo anche il raffronto con il parametro dell'assegno sociale INPS previsto per l'anno 2026. Il relativo importo annuo, aumentato della metà e rapportato alla scala di equivalenza ISEE applicabile al nucleo familiare, rappresenta un criterio normativo utile per individuare il livello minimo di risorse necessario a garantire il sostentamento dignitoso del debitore e della sua famiglia. Nel caso in esame, già il semplice confronto tra il reddito netto annuo del debitore, pari ad euro 14.580,00, e le spese familiari annue, pari ad euro 19.624,56, dimostra che le risorse disponibili sono inferiori al fabbisogno effettivo del nucleo. Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dal parametro costruito sull'assegno sociale, soprattutto ove si consideri la composizione familiare e il relativo coefficiente della scala di equivalenza. Il reddito da lavoro*

percepito dal debitore, dunque, non può essere considerato integralmente disponibile ai fini del pagamento dei creditori. Esso è destinato, per sua natura, al soddisfacimento delle esigenze primarie della famiglia e, nel caso concreto, non è neppure sufficiente a coprirle interamente. Non appare, pertanto, possibile individuare una quota mensile da destinare alla massa creditoria senza incidere sul minimo indispensabile per l'alimentazione, l'abitazione, le utenze, la salute, la mobilità e le altre necessità fondamentali del nucleo familiare. Un'ulteriore compressione delle spese si tradurrebbe in un sacrificio non sostenibile e incompatibile con l'esigenza di garantire al debitore ed ai suoi familiari condizioni di vita dignitose. Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto Gestore ritiene che la condizione del debitore presenti i caratteri dell'incapienza attuale, effettiva e strutturale. Il saldo negativo mensile, l'assenza di qualsiasi eccedenza reddituale e la necessità di ricorrere al sostegno familiare dimostrano che il debitore non dispone, allo stato, di risorse utilmente destinabili ai creditori. Deve, quindi, concludersi che l'esistenza di un reddito da lavoro non esclude, nel caso concreto, la condizione di incapienza, poiché tale reddito risulta integralmente assorbito e superato dalle esigenze minime del nucleo familiare. Il debitore non è, pertanto, in grado di offrire alcuna utilità ai creditori senza compromettere il proprio sostentamento e quello della famiglia");

8) Sono state eseguite dall'OCC le valutazioni ai sensi dell'art. 283 comma 5 CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B. (cfr. relazione in atti);
9) può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode.

In definitiva, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori.

visto l'art. 283 CCII,

DICHIARA

definitivamente inesigibili nei confronti di

[redacted] nato a Napoli (Na) il 20 luglio 1962 ed ivi residente alla [redacted] c.f. [redacted]

i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (24.7.2026);

DISPONE

che al 31 gennaio di ciascuno dei prossimi tre anni il ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, con riserva di disporne la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità rilevanti" da distribuire ai creditori anteriori stessi, tenuto conto dell'obbligo dei debitori di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i tre anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte del debitore

dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dal Gestore della Crisi, a pena di revoca del beneficio, ove la relazione sia positiva;

INVITA

il debitore – nel caso in cui sopravvengono utilità – ad informare prontamente il Gestore della Crisi;

DISPONE

che:

- il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – al debitore e a tutti creditori a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre reclamo ex art 124 CCII entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione;
- il Gestore della Crisi depositi con sollecitudine nel fascicolo telematico relazione contenente la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;
- il Gestore della Crisi nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione prima indicata e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 283 CCII;
- il Gestore della Crisi, laddove accerti l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunichi ai creditori i quali potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

Si comunichi all'istante.

Napoli, 26.8.2026

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara